



Delibera della Giunta Regionale n. 249 del 31/05/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 214 DEL 5 MARZO 2010 -
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA FONDAZIONE
"VILLAGGIO DEI RAGAZZI" DI MADDALONI - DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N. 533/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- A) con deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...]* tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione";
- B) l'indicata deliberazione è stata annullata con deliberazione n. 497 del 4.06.2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
- C) con deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale, sulla base di tali presupposti, ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale nei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali, sospendendone l'efficacia ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi.

VISTO che, tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi è, tra le altre, la deliberazione n. 214 del 5 marzo 2010 con la quale la Giunta Regionale approvava il Protocollo d'Intesa con la Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni (CE), determinando il contributo di cui all'art. 1 c. 74 della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 e destinandovi risorse per € 4.995.450,01 – mediante prelievo di parte delle risorse dal fondo di riserva di cui alla legge regionale n. 7/2002.

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 5 marzo 2010 ha già prodotto obbligazioni giuridicamente vincolanti, essendosi realizzate tutte le attività ivi previste, così come anche da dettagliato rendiconto delle attività realizzate, depositata agli atti del Settore Assistenza Sociale con prot. 2011.0182694.

PRESO ATTO, pertanto, che a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 214/2010.

PRESO ATTO, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 214/2010 e che, per l'effetto, è cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 214/2010;
2. di prendere atto che, dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al

- presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario;
3. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 01 dell'AGC 18 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.